**ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA**

**IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE**

Il dott. Roberto Elmo, in qualità di Dirigente della Direzione Risorse Umane (di seguito denominata “Struttura”) [Dirigente]

e

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[Lavoratore]

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 (Definizioni e generalità)**

1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per “lavoro agile” si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita tra le parti, anche con forme di organizzazione per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, sulla base del “Piano individuale di lavoro” concordato tra il Lavoratore e il proprio Responsabile di Struttura (Allegato 1).

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il Lavoratore conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

3. L’Università della Calabria garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative.

**Articolo 2 (Luoghi di svolgimento della prestazione)**

1. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, spetta al Lavoratore accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3 in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati.

**Articolo 3 (Sicurezza sul lavoro)**

1. Il Lavoratore dà atto di aver ricevuto la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile (Allegato 2). Il Lavoratore dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.

2. Il Lavoratore si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell’attività lavorativa, anche con riferimento a quella svolta all’esterno della sede della Struttura.

3. Il Lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa nell’esecuzione della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.

**Articolo 4 (Durata dell’accordo e recesso)**

1. Il presente accordo produce effetti fino al 31 gennaio 2022.

2. Il Responsabile della Struttura di appartenenza del Lavoratore può comunicare al Dirigente di recedere dall'accordo individuale di lavoro agile qualora si verifichino gravi incompatibilità di carattere organizzativo, ovvero in caso di comportamenti del Lavoratore contrari alle disposizioni dell’accordo individuale o del “Piano individuale di lavoro” ed alla normativa di riferimento o comunque non conformi agli obblighi generali di buona fede e correttezza.

3. Il Lavoratore può recedere dall’accordo individuale di lavoro agile per esigenze personali, previa comunicazione al proprio Responsabile di Struttura, con preavviso di 4 giorni.

**Articolo 5 (Prestazione lavorativa e monitoraggio dei risultati)**

1. Il Lavoratore ha la possibilità di svolgere la propria attività in lavoro agile secondo l’articolazione definita nel “Piano individuale di lavoro”: le giornate saranno stabilite di comune accordo tra il Responsabile di Struttura e il Lavoratore, sulla base di una preventiva programmazione.

2. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il Responsabile può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno.

3. Per esigenze personali, il Lavoratore può richiedere al Responsabile una variazione del calendario programmato.

4. Il Responsabile si riserva di richiamare in sede il Lavoratore al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive urgenti ed impreviste.

5. Il Responsabile dovrà effettuare, settimanalmente, con mezzi informali, e mensilmente, in modo formale, il monitoraggio delle attività svolte dal Lavoratore, evidenziando i risultati raggiunti ovvero gli scostamenti rispetto a quelli attesi. Il Lavoratore dovrà rendicontare al Responsabile le attività svolte e i risultati conseguiti attraverso la compilazione di una relazione: la stessa sarà firmata da entrambi e trasmessa alla Direzione Risorse Umane.

6. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del Responsabile, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.

7. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, dai regolamenti e dalle disposizioni interne di servizio, dà luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.

**Articolo 6 (Fasce orarie e diritto alla disconnessione)**

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il Lavoratore rende la propria prestazione lavorativa senza vincolo di tempo.

2. Per la ragione indicata al comma precedente, durante le giornate svolte in lavoro agile è esclusa la possibilità di accumulare eccedenza oraria e di svolgere prestazioni di lavoro straordinario.

3. Il Lavoratore assume l’impegno ad essere contattabile e di rendersi disponibile nelle seguenti fasce orarie:

- nelle giornate uguali o inferiori a 6 ore, dalle 10.00 alle 12.00;

- nelle giornate superiori alle 6 ore, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;

- per i turni pomeridiani, dalle 15.00 alle 17.00.

4. Restano confermati i tempi di riposo in essere per le prestazioni rese in presenza, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.

5. Nel caso in cui dovesse interrompere la giornata di lavoro agile per sopraggiunti e imprevisti motivi personali, il Lavoratore dovrà darne adeguata comunicazione al Responsabile.

6. Il Lavoratore ha diritto alla disconnessione nella fascia oraria notturna compresa tra le 21:00 e le 8:00 del giorno successivo.

**Articolo 7 (Strumenti di lavoro)**

1. Nelle giornate di lavoro agile, il Lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici (smartphone, PC portatili, tablet, ecc.) di sua proprietà, garantendo una buona connettività nel luogo ove svolge la prestazione lavorativa. Se la Struttura dispone di strumentazione aggiuntiva da destinare in modo non esclusivo e limitatamente alla durata del periodo di lavoro agile al lavoratore agile, il Lavoratore che la utilizza ne garantisce la custodia, la sicurezza e il buon funzionamento.

2. Ogni eventuale esborso o aspetto economico collegato direttamente o indirettamente allo svolgimento della prestazione in modalità agile (es. elettricità, riscaldamento, connessioni telefoniche, etc.) è a carico del Lavoratore.

**Articolo 8 (Riservatezza, privacy e security)**

1. Il Lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni.

A tal fine ed in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede della Struttura, assume l’impegno ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso della Struttura che vengono trattate dal lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano accedere, produrre o copiare tali dati ed informazioni.

**Articolo 9 (Rinvio)**

1. Il presente accordo costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro.

2. Per tutto quanto non previsto trovano applicazione i contratti collettivi applicati dall’Università della Calabria, i regolamenti e le disposizioni di servizio interni, le norme di legge in materia di lavoro agile.

Rende, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Il Lavoratore Il Dirigente